

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO l'art. 46 della L.r. 28.12.2004, n.17.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il Decreto Presidenziale del 14 giugno 2016, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 28 dell'1.7.2016 (supplemento ordinario), recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto in data 22.4.2016, dal signor Messina Carmelo, residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n.852 dell'11.2.2016, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha revocato il silenzio-assenso formatosi sull'istanza presentata dal ricorrente per il rilascio della autorizzazione paesaggistica relativa alla costruzione di due villette a Palermo – località Sferracavallo – via Sferracavallo n. 226 (Fgl. n. 6; p.lle 2176 e 2177), in area paesaggisticamente tutelata.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTA la nota n. 23513 del 6.5.2016, con la quale questo Assessorato ha trasmesso il ricorso in esame alla Soprintendenza di Palermo, perché quell'ufficio fornisse le proprie controdeduzioni in ordine ai rilievi dedotti dal ricorrente.

CONSIDERATO che la mancata produzione delle controdeduzioni non può essere ostacolo permanente e incontrollato alla emanazione di un provvedimento giurisdizionale quale è la decisione del ricorso, e che pertanto decorso infruttuosamente il termine assegnato per provvedere, il ricorso può essere deciso prescindendo dalla partecipazione del procedimento da parte della Soprintendenza (cfr. direttiva prot. n. 956 del 23.11.2005).

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n. 101,) di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta, oltre alle violazioni di legge che vizierebbero il preavviso di revoca, la legittimità dell'impugnato provvedimento della Soprintendenza di Palermo, perchè l'atto di revoca sarebbe intervenuto a distanza di ben 29 mesi rispetto al relativo preavviso e sarebbe privo delle indicazioni dei ricorsi esperibili avverso tale atto. Inoltre, l'atto impugnato sarebbe carente nella sua parte motivazionale, risolvendosi in un tardivo provvedimento.

PRESA VISIONE degli atti della pratica, è consigliabile, in punto di fatto, una sintetica ricostruzione delle circostanze che hanno dato luogo al gravame in esame.

Con istanza del 17.5.2013, il ricorrente chiedeva alla Soprintendenza di Palermo il rilascio della autorizzazione paesaggistica relativa alla costruzione di due villette a Palermo – località

